



DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA GPA, PER LA PROGETTAZIONE, LA FORNITURA, LA POSA IN OPERA ED IL COLLAUDO DI UN SISTEMA INTEGRATO DI RICARICA AUTOBUS ELETTRICI, DA INSTALLARE IN N. 2 SITI AZIENDALI, CON RISORSE A VALERE SUL P.N.R.R., MISURA M2 C2 – 4.4. “RINNOVO FLOTTE BUS E TRENI VERDI” SUB-INVESTIMENTO 4.4.1. “BUS” E SUL PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILE

CIG: A026632A6A

CUP PSNMS: J19J21017340001 - CUP PNRR: J19J22001880001

CUP DGR 5359/2021: D10B21000000009

PREMESSE	3
1. PIATTAFORMA TELEMATICA GPA	6
1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA GPA.....	6
1.2. DOTAZIONI TECNICHE.....	7
1.3. IDENTIFICAZIONE.....	8
1.4. REGISTRAZIONE ALLA PIATTAFORMA GPA E ACCREDITAMENTO.....	8
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	10
2.1. DOCUMENTI DI GARA.....	10
2.2. CHIARIMENTI.....	10
2.3. COMUNICAZIONI.....	11
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	11
3.1. DURATA.....	13
3.2. REVISIONE PREZZI.....	14
3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE.....	14
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	14
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	16
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA	18
6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE.....	18
6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA	19
6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE.....	19
6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	20
6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI	21
7. AVVALIMENTO.....	21
8. SUBAPPALTO.....	23
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE	23
10. GARANZIA PROVVISORIA.....	24

11. SOPRALLUOGO.....	27
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	29
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	29
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	31
15. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	33
15.1. domanda di partecipazione ed eventuale procura.....	34
15.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , n. 14.....	39
15.3. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO.....	39
15.4. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI.....	39
15.5. DGUE.....	41
15.6. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO.....	41
15.6.1DICHIARAZIONI INTEGRATIVE SUL RISPETTO DEI PRINCIPI DI CUI AL P.N.R.R.	41
16. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA B - OFFERTA TECNICA.....	42
17. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA C- OFFERTA ECONOMICA.....	43
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	44
18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA.....	44
18.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA.....	45
18.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO COMPLESSIVO.....	46
19. COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	46
20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA.....	47
21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	47
22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.....	48
23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	50
24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	50
25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	52
26. ACCESSO AGLI ATTI.....	53
27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	53
28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	53
29. INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI REGISTRAZIONE, DI ABILITAZIONE E DI INVIO DELLE OFFERTE.....	54

PREMESSE

Nell'ambito del bacino di Como, i servizi di trasporto pubblico locale su gomma, per quanto di stretto interesse rispetto alla presente procedura di gara ("**Procedura**") sono così organizzati:

- Stecav S.c.a.r.l.: il consorzio, che comprende ASF Autolinee S.r.l. e FNM Autoservizi S.p.A., gestisce il servizio extraurbano nel territorio della Provincia di Como;

- CO.MO. Fun&Bus S.c.a.r.l.: il consorzio gestisce il servizio urbano di Como attraverso ASF Autolinee e il servizio della funicolare di Como - Brunate tramite ATM. L'Agenzia TPL di Como, Lecco e Varese e il Comune di Como sono stati destinatari, nell'ambito dei finanziamenti di cui al Piano nazionale di ripresa e resilienza-PNRR nonché di cui al Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile- PSNMS, di una serie di contributi per l'acquisto di autobus e relative infrastrutture di ricarica, per il trasporto pubblico locale aventi alimentazione alternativa.

CO.MO. Fun&Bus S.c.a.r.l. ("**CO.MO. Fun&Bus**"), anche per il tramite di ASF Autolinee S.r.l. ("**ASF**", "**Committente**", "**Stazione appaltante**"), in particolare, è il soggetto attuatore della *"Convenzione per l'utilizzo delle risorse finanziarie destinate all'acquisto di autobus e infrastrutture di ricarica per il trasporto pubblico locale aventi alimentazione alternativa"* sottoscritta in data 16/12/2021 tra ASF, CO.MO. Fun&Bus, Comune di Como e Agenzia per il trasporto pubblico locale del bacino di Como-Lecco-Varese ex art. 3, c. 1-bis, del Decreto n. 234 del 6/6/2020 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'economica e delle finanze.

Con detta Convenzione sono stati disciplinati i presupposti e le modalità sulla base dei quali il Comune di Como, nella propria qualità di soggetto beneficiario di quota parte dei finanziamenti previsti dall'art. 1, c. 71, della legge 27/12/2017 n. 205 e dal D.P.C.M. 17/4/2019 per progetti sperimentali e innovativi di mobilità sostenibile per l'introduzione di mezzi su gomma ad alimentazione alternative e relative infrastrutture di trasporto, trasferirà l'importo del finanziamento statale ricevuto a CO.MO. Fun&Bus anche per il tramite di ASF in qualità di gestore del servizio di trasporto pubblico di persone sul territorio della Città di Como e della sua area urbana, che a sua volta si è obbligata a procedere, anche per il tramite di ASF, mediante procedura ad evidenza pubblica in aderenza al d.lg. n. 50/2016 (oggi d.lg. n. 36/2023), agli acquisti delle infrastrutture, in ottemperanza a quanto previsto dal citato art. 3, c. 1-bis, del Decreto n. 234/2020 (e dal relativo Decreto dirigenziale di attuazione n. 175 del 22/6/2021).

CO.MO. Fun&Bus, anche per il tramite di ASF, è altresì il soggetto attuatore della *"Convenzione per l'acquisto di veicoli adibiti al trasporto pubblico locale e relative infrastrutture di ricarica. Finanziamenti Piano nazionale di ripresa e resilienza-PNRR"* sottoscritta tra ASF, CO.MO. Fun&Bus, Comune di Como e Agenzia per il trasporto pubblico



locale del bacino di Como-Lecco-Varese, ai sensi del D.M. n. 530 del 23/12/2021 ed eventuali riprogrammazioni.

Con detta Convenzione sono stati disciplinati i presupposti e le modalità sulla base dei quali il Comune di Como, nella propria qualità di soggetto beneficiario di quota parte dei finanziamenti previsti dall'art. 3 del D.M. n. 530 del 23/12/2021 e dall'art. 1 comma 1 del decreto n. 134 del 10/05/2022 per l'acquisto di autobus urbani ad emissioni zero con alimentazione elettrica o ad idrogeno e della realizzazione delle relative infrastrutture di supporto all'alimentazione, a valere sulle risorse della misura M2 C2 - 4.4 "Rinnovo flotte bus e treni verdi" sub-investimento 4.4.1 "Bus" del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), trasferirà l'importo del finanziamento ricevuto a CO.MO. Fun&Bus anche per il tramite di ASF in qualità di gestore del servizio di trasporto pubblico di persone sul territorio della Città di Como, che a sua volta provvederà, anche per il tramite di ASF, ad effettuare mediante procedura ad evidenza pubblica in aderenza al Codice dei contratti pubblici (all'epoca d.lg. n. 50/2016 e oggi d.lg. n. 36/2023) gli acquisti dei relativi mezzi, anche ai sensi della delibera di Giunta del Comune di Como n. 22 del 17/02/2022.

ASF rientra inoltre nel novero delle imprese destinatarie, in accordo con l'Agenzia per il TPL del bacino di riferimento, di quota parte dei contributi per l'acquisto di autobus destinati al trasporto pubblico locale a valere sulle risorse di cui al Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile approvato con D.P.C.M. del 17/4/2012, relativamente al quinquennio 2019-2023, in coerenza con le disposizioni contenute nel Decreto Direttoriale del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n. 134 del 27 maggio 2021, ripartiti con Deliberazione di Giunta di Regione Lombardia n. XI/5359 del 11.10.2021.

Con deliberazione della Giunta comunale del Comune di Como n. 244 di Registro del 5/7/2023, è stato approvato il Piano di investimento esecutivo di cui all'art. 9, c. 2, decreto Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile n. 175 del 22/6/2021, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, Decreto n. 234 del 6/6/2020 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, relativo alle forniture e alle infrastrutture di supporto, con il dettaglio del numero di autobus distinti per tipologia e delle infrastrutture da realizzare.

Con determina a contrarre Prot. n. 3064 del 7.11.2023, ASF ha quindi deliberato di indire la Procedura di gara aperta di cui al presente Disciplinare, in qualità di Stazione appaltante, anche per conto di CO.MO. Fun&Bus con sede in Como, via Asiago n. 16/18, C.F. e P.IVA 02980610139, per la fornitura di n. 2 infrastrutture di ricarica veicoli elettrici, da realizzare presso i due principali depositi, siti l'uno in Via Asiago 16/18 e l'altro in Via Colombo s.n.c., entrambi nel Comune di Como.

Il contratto d'appalto per la realizzazione delle infrastrutture di cui alla presente Procedura sarà sottoscritto con l'aggiudicatario direttamente da ASF, o se diversamente richiesto dal soggetto beneficiario dei finanziamenti, direttamente da CO.MO. Fun&Bus.



La presente Procedura è quindi disciplinata, oltre che dai documenti di gara e relativi allegati, dalle fonti di finanziamento sopra individuate e dalle fonti normative e ministeriali in essi richiamate nonché dalle disposizioni normative relative all'affidamento dei contratti pubblici di cui al PNRR e al PSNMS.

La Procedura di cui al presente Disciplinare è espressamente sottoposta a condizione risolutiva. L'atto di indizione della Procedura e tutti gli atti presupposti e consequenziali, ivi inclusi l'eventuale graduatoria, l'aggiudicazione ed il/i contratto/i d'appalto perderanno automaticamente efficacia qualora l'assegnazione dei su citati finanziamenti di cui al Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile e al Piano nazionale di ripresa e resilienza a favore di ASF Autolinee S.r.l e/o CO.MO. Fun&Bus S.c.a.r.l., non dovesse essere disposta (anche parzialmente e/o anche solo per uno soltanto tra ASF Autolinee S.r.l. e CO.MO. Fun&Bus S.c.a.r.l.), dovesse essere revocata (anche parzialmente e/o anche solo per uno soltanto tra ASF Autolinee S.r.l. e CO.MO. Fun&Bus S.c.a.r.l.) e, comunque, in caso di decadenza dai medesimi contributi (anche parziale e/o anche solo per uno soltanto tra ASF Autolinee S.r.l. e CO.MO. Fun&Bus S.c.a.r.l.) da parte di ASF Autolinee S.r.l. e/o CO.MO. Fun&Bus S.c.a.r.l. La presente condizione risolutiva è posta nell'interesse esclusivo di ASF Autolinee S.r.l. e CO.MO. Fun&Bus S.c.a.r.l., i quali (in maniera anche autonoma tra di loro) potranno rinunciare mediante apposita comunicazione all'aggiudicatario da trasmettere entro e non oltre 60 giorni dal verificarsi della comunicazione di cui alla condizione stessa.

ASF Autolinee S.r.l. e CO.MO. Fun&Bus S.c.a.r.l., si riservano in ogni caso, per qualsiasi ragione, tra cui a titolo esemplificativo e non tassativo il venire meno in tutto o in parte (anche solo per uno soltanto tra ASF Autolinee S.r.l. e CO.MO. Fun&Bus S.c.a.r.l.) - per qualsiasi motivo - dei finanziamenti di cui sopra, la facoltà di ritirare, annullare, revocare, sospendere e/o modificare in tutto o in parte la procedura di gara, il Bando e il Disciplinare di Gara e/o di non aggiudicare la Procedura, in qualunque momento e fase della Procedura medesima, e qualunque sia lo stato di avanzamento dell'iter di approvvigionamento dell'infrastruttura, ovvero di annullare e/o revocare l'aggiudicazione, se già intervenuta, senza che i concorrenti e/o l'aggiudicatario possano vantare aspettative né esercitare nei confronti di ASF Autolinee S.r.l. e/o di CO.MO. Fun&Bus S.c.a.r.l. alcuna pretesa, eccezione, rivendicazione o azione a titolo risarcitorio, d'indennizzo e/o di rimborso spese e costi, nemmeno ex art. 1337 c.c.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

Ai sensi dell'art. 25 del Codice, la presente procedura è interamente svolta tramite la piattaforma GPA - Gestione Procedure Acquisto ("Piattaforma"), accessibile all'indirizzo <https://gpa.appaltiameu>.

Ai sensi degli artt. 27, 29 e 36 del Codice, mediante la Piattaforma verranno gestite le fasi di pubblicazione della Procedura, di presentazione delle offerte, di verifica



e valutazione delle stesse nonché di aggiudicazione definitiva, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, tutto come meglio dettagliato all'interno del presente Disciplinare.

La durata massima del procedimento è stimata in 4 (quattro) mesi dalla pubblicazione del bando.

Il luogo di svolgimento è per ASF in Como, codice NUTS ITC42

CIG: A026632A6A

CUP PSNMS: J19J21017340001 - CUP PNRR: J19J22001880001

CUP DGR 5359/2021: D10B21000000009

Il Responsabile unico del procedimento è la Dott.ssa Donatella Genovese, recapito: d.genovese@asfautolinee.it

1. PIATTAFORMA TELEMATICA GPA

1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA GPA

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento "Regolamento della piattaforma GPA", pubblicato al seguente link: https://gpa.appaltiameu/docs/Regolamento_GPA.pdf

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di



tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina <https://www.asfautolinee.it/it/bandi-e-gare> dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento "Regolamento della piattaforma GPA", pubblicato al seguente link: https://gpa.appaltiameu/docs/Regolamento_GPA.pdf, che costituisce parte integrante del presente Disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente Procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente Disciplinare e nel documento "*Regolamento della piattaforma GPA*", che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;

- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella Procedura di gara.

Nelle more dell'adeguamento della Piattaforma al decreto n. 148/21, l'accesso è consentito tramite utilizzo di specifiche credenziali ottenute al momento della registrazione, secondo quanto previsto nel paragrafo seguente.

1.4. REGISTRAZIONE ALLA PIATTAFORMA GPA E ACCREDITAMENTO

La partecipazione alla Procedura è condizionata alla preventiva registrazione e all'accreditamento alla Piattaforma: ciò dovrà necessariamente avvenire preliminarmente all'invio delle offerte, e quindi antecedentemente al termine per la presentazione delle stesse.

La registrazione e l'accreditamento alla Piattaforma non comportano alcun costo per l'operatore economico e dovranno avvenire collegandosi al sito internet <https://gpa.appaltiamo.eu>.

L'operatore economico dovrà in particolare svolgere le seguenti attività:

- registrarsi alla Piattaforma GPA all'indirizzo <https://gpa.appaltiamo.eu>, selezionando dal menù nella parte alta dell'homepage la voce "Registrati" e compilando il form con i dati richiesti;
- una volta terminata la procedura di registrazione e ottenute le credenziali di accesso alla Piattaforma, in occasione del primo accesso verrà richiesto all'operatore economico di completare la procedura di accreditamento. Seguendo i passaggi guidati all'interno della piattaforma, l'operatore economico potrà accreditarsi alla stessa, essendo così in grado di poter operare all'interno del portale per tutta la durata della validità dell'accreditamento;
- una volta effettuato l'accreditamento e ricevuta la notifica a mezzo PEC di esito positivo dello stesso, per poter presentare la propria offerta relativamente alla procedura in oggetto l'operatore economico dovrà accedere ai dettagli della procedura dall'homepage della piattaforma nella sezione "Procedure in scadenza" ovvero, effettuato l'accesso alla Piattaforma, accedendo ai dettagli della procedura nella sezione "Nuove procedure". Nella sezione dei dettagli della procedura cliccare sul pulsante "Partecipa" per presentare la propria offerta.

Le informazioni relative alla dotazione hardware e software necessaria per poter operare sulla Piattaforma GPA e le modalità di funzionamento della stessa sono descritte all'interno del documento "Regolamento della piattaforma GPA", pubblicato al seguente link:

https://gpa.appaltiamo.eu/docs/Regolamento_GPA.pdf

Raggruppamenti Temporanei di Imprese e Consorzi Ordinari: tutte le imprese componenti il RTI dovranno registrarsi individualmente sulla Piattaforma ed accreditarsi alla stessa, seguendo i passaggi di cui sopra. Successivamente alle registrazioni e agli accreditamenti individuali, sarà necessario che l'impresa capogruppo mandataria, nel primo step di presentazione delle offerte, selezioni quale forma di partecipazione la voce "Raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzio ordinario". Nel secondo step di presentazione dell'offerta, l'impresa capogruppo mandataria dovrà quindi selezionare le imprese mandanti.

Consorzio: sia il Consorzio sia i soggetti consorziati indicati quali esecutori dovranno registrarsi individualmente sulla Piattaforma ed accreditarsi alla stessa, seguendo i passaggi di cui sopra. Successivamente alle registrazioni e agli accreditamenti individuali, sarà necessario che il consorzio, nel primo step di presentazione delle

offerte, selezioni quale forma di partecipazione la voce "Consorzio". Nel secondo step di presentazione dell'offerta, il consorzio dovrà quindi selezionare le imprese consorziate esecutrici.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara, che disciplina le modalità di svolgimento della Procedura e di esecuzione del relativo contratto, è pubblicata nella Piattaforma di negoziazione telematica GPA (<https://gpa.appaltiameu.eu>) e comprende:

- a) Bando di gara;
- b) Disciplinare di gara e suoi allegati:
- c) Allegato A - Modello domanda di partecipazione
- d) Allegato B - Informativa sulla privacy
- e) Allegato B1 - Modello dichiarazione titolare effettivo
- f) Allegato B2 - Modello dichiarazione assenza conflitto di interessi
- g) Allegato B3 - Modello dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui al decreto del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 6/6/2012
- h) Allegato B4 - Modello dichiarazione sul rispetto dell'art. 47 D.L. 77/2021 e sul rispetto del principio del "DNSH"
- i) Allegato C - Fonti di finanziamento
- j) Allegato D - Cartella documenti "Offerta tecnica"
- k) Allegato E01 - Modulo di offerta economica
- l) Allegato F - Manuale di utilizzo della piattaforma GPA
- m) Allegato G - Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)
- n) Capitolato tecnico e suoi allegati

2.2. CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente Procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro e non oltre il giorno **05 dicembre alle h. 12:00** in via telematica attraverso la sezione "Comunicazioni" della Piattaforma, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all'interno della



Piattaforma. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3. COMUNICAZIONI

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nella sezione "**comunicazioni**" della Piattaforma medesima. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione. Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale. Le comunicazioni relative all'attivazione del soccorso istruttorio; al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala; alla richiesta di offerta migliorativa e al sorteggio di cui all'articolo 22 del presente Disciplinare avvengono presso la Piattaforma.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

La presente Procedura è finalizzata all'individuazione di un operatore economico di consolidata esperienza e di adeguata solidità economico-finanziaria a cui affidare le seguenti prestazioni:

- (i) la fornitura e la posa in opera a favore di ASF di n. 1 infrastruttura di ricarica autobus a trazione totalmente elettrica presso la sede di Como, Via Asiago 16/18;

- (ii) la fornitura e la posa in opera a favore di ASF di n. 1 infrastruttura di ricarica autobus a trazione totalmente elettrica presso la sede di Como, Via Colombo snc.

Le prestazioni di cui ai punti (i) e (ii) devono intendersi obbligatoriamente comprensive di tutte le attività, come meglio precisato nel Capitolato Tecnico.

Tabella 1

n.	Descrizione delle prestazioni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	Fornitura e posa in opera , di n.1 infrastruttura di ricarica autobus elettrici presso la sede di Como, Via Asiago 16/18, secondo quanto meglio dettagliato nel Capitolato tecnico.	31681500-8	P	€ 800.000,00
2	Fornitura e posa in opera , di n.1 infrastruttura di ricarica autobus elettrici presso la sede di Como, Via Colombo snc, secondo quanto meglio dettagliato nel Capitolato tecnico	31681500-8	P	€ 1.350.000,00
A) Importo a base di gara soggetto a ribasso				€ 2.150.000,00
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso				€ 21.500,00
C) Costi della manodopera non soggetti a ribasso				€ 78.500,00
A) + B) + C) Importo complessivo				€ 2.250.000,00

L'appalto è costituito da un unico lotto, in ragione del primario interesse della Committente di ottenere una fornitura omogenea delle infrastrutture, aventi le caratteristiche tecniche richieste e imposte dalle fonti di finanziamento, nonché, a potersi interfacciare con un unico referente aggiudicatario al fine garantire che le prestazioni di volta in volta richieste vengano effettuate con una maggiore efficacia, efficienza e tempestività.

L'importo complessivo di cui alla Tabella 1 sopra riportata comprende, oltre agli oneri per la sicurezza da interferenze, i costi della manodopera relativi alla posa in opera delle infrastrutture di ricarica, che la Stazione appaltante ha stimato pari ad € 78.500,00, calcolati sulla base dei seguenti elementi:

- Ore necessarie per la realizzazione delle opere edili inerenti alla posa in opera delle cabine MT/BT;
- Ore necessarie per la realizzazione delle opere edili inerenti alla posa in opera dei punti di ricarica;
- Ore necessarie per la realizzazione dei collegamenti elettrici MT/BT;
- Ore necessarie per la formazione del personale;
- Analisi prezzo per analoghe lavorazioni.

I costi della manodopera e gli oneri per la sicurezza da interferenze non sono soggetti al ribasso.

I contratti collettivi applicati sono il CCNL per i lavoratori addetti al settore elettrico e, limitatamente ai lavoratori impiegati nell'esecuzione delle opere civili funzionali all'installazione delle colonnine di ricarica, il CCNL edilizia industria. **Gli operatori economici hanno l'onere di specificare, nell'ambito delle rispettive offerte economiche, i costi della manodopera e per la sicurezza del lavoro c.d. interni o aziendali.**

L'importo a base di gara soggetto a ribasso di cui alla Tabella n. 1 sopra riportata è al netto degli oneri per la sicurezza da interferenze e del costo della manodopera (entrambi indicati nella medesima Tabella). Tutti gli importi indicati nella Tabella 1 sono al netto di Iva.

L'appalto è finanziato mediante le risorse a valere sul P.N.R.R. e sul Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile come meglio dettagliate alle Premesse del presente Disciplinare.

3.1. DURATA

La fornitura e la posa in opera delle infrastrutture di ricarica deve essere tassativamente effettuata entro e non oltre 9 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto, e deve in ogni caso rispettare le inderogabili scadenze indicate nelle fonti di finanziamento identificate e allegate al presente Disciplinare di gara, nonché i termini perentori sottesi ai finanziamenti statali ricevuti pena la revoca dei finanziamenti medesimi (fatte salve eventuali modifiche normative e/o ministeriali che dovessero intervenire successivamente all'indizione della presente Procedura).

Nel caso di mancato rispetto, imputabile al concorrente aggiudicatario, di anche uno soltanto dei termini sopra riportati o comunque indicati nel Capitolato Tecnico e/o nelle fonti di finanziamento a pena di revoca (anche parziale) dei finanziamenti ricevuti, oltre all'applicazione delle penali eventualmente previste dal Capitolato tecnico, ASF potrà procedere: (i) alla risoluzione per inadempimento del/i contratto/i d'appalto stipulato/i, (ii) all'escussione della cauzione definitiva, (iii) alla richiesta di risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.



L'aggiudicatario deve garantire l'approvvigionamento dei ricambi di ciascuna infrastruttura di ricarica fornita per un periodo non inferiore a 15 (quindici) anni a far data dal collaudo. Le infrastrutture di ricarica devono altresì essere corredate di garanzia con durata minima pari a 48 (quarantotto) mesi, salvo che l'aggiudicatario abbia offerto un periodo di garanzia temporalmente superiore.

3.2. REVISIONE PREZZI

In considerazione del fatto che la fornitura e la posa in opera di ciascuna infrastruttura di ricarica, è oggetto di quotazione unitaria da parte del concorrente, si darà corso ad una variazione dei prezzi ai sensi dell'art. 60 del Codice solo qualora, nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo complessivo dell'infrastruttura di ricarica superiore al cinque per cento. In tal caso il prezzo dell'infrastruttura sarà aggiornato nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo.

3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Variatione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: ai sensi dell'art. 120, c. 9 del Codice, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, ASF può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico

centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro il termine massimo di 10 (dieci) giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.



Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE) e in ogni caso secondo le modalità di cui all'art. 99 del Codice.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al presente art. 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al presente art. 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;

- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Poiché la presente Procedura è relativa ad interventi finanziati anche con risorse del PNRR, si rammenta che sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, che non consegnano, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Per la stessa motivazione, sono altresì esclusi dalla Procedura gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta

hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC o di un precedente contratto riservato ai sensi dell'articolo 61 del codice, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021.

Ciascun concorrente deve inoltre impegnarsi, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:

- una quota pari almeno al 30% per cento di occupazione giovanile
- una quota pari almeno al 30% per cento di occupazione femminile

delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali (calcolate secondo le modalità di cui alle linee guida approvate con Decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle pari opportunità, del 7 dicembre 2021 (Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2021, n. 309 e delle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 8, dell'allegato II.3 al Codice).

Gli operatori economici devono altresì essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, anche ai sensi dell'art. 94 c. 5 lett. b) del Codice.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La Stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

Per consentire la verifica attraverso il fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE), l'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui

all'allegato II.11 del Codice, da dichiarare secondo le modalità previste dall'art. 100 c. 3 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

- b)** Possesso dell'abilitazione di cui al D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 art. 1 comma 2. lett. a) [*Impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere*].

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Ai fini della comprova, l'operatore economico carica nel fascicolo virtuale, FVOE, i dati, i documenti e le informazioni utili alla dimostrazione della integrazione del requisito.

6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

I requisiti di capacità economica e finanziaria sono rappresentati da:

- a) Fatturato globale maturato nel triennio precedente (2020, 2021, 2022) almeno pari € 3.000.000,00 (tremilioni,00) IVA esclusa.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

I requisiti di capacità tecnica e professionale sono rappresentati da:

- a) Pregressa esecuzione di forniture analoghe a quelle del presente appalto: aver effettuato, nell'ultimo triennio (2020/2021/2022) almeno n. 1 fornitura ed installazione di un'infrastruttura di ricarica (cabina di trasformazione MT/BT e relative colonnine) per veicoli elettrici;

La comprova del su richiesto requisito sub a) è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

- i. Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui all'art. 6.1 lett. a) deve essere posseduto:
 - da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.
- ii. Il requisito relativo al possesso dell'abilitazione di cui al D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 art. 1 comma 2. lett. a) [*Impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere*] di cui all'art.6.1, lett. b), deve essere posseduto dall'esecutore.

Requisiti di capacità economico finanziaria

Il requisito relativo al fatturato globale di cui all'art. 6.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

Il requisito delle forniture analoghe di cui al precedente art. 6.3, lett. a), richiesto in relazione alla prestazione di fornitura e posa in opera delle infrastrutture di ricarica, deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del

Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui all'art. 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.
- b) Il requisito relativo al possesso dell'abilitazione di cui al D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 art. 1 comma 2. lett. a) [*Impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere*], di cui all'art. 6.1, lett. b), deve essere posseduto dal consorziato esecutore.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all'art. 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.



Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Disciplinare, si applica l'art. 104 del Codice.

L'ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 del presente Disciplinare e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 6 del presente Disciplinare oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento;
- d) rendere le dichiarazioni previste dall'art. 104 del Codice e dall'art. 15.3 (e art. 15.6.1 in esso richiamato) del presente Disciplinare e l'ulteriore documentazione prevista dall'art. 15.3 citato.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliaria previste dall'art. 104 del Codice e all'art. 15.3 del presente Disciplinare e l'ulteriore documentazione prevista dall'art. 15.3 citato.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.



Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliaria entro 20 (venti) giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della Stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliaria si sia resa responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la Stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliaria per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un'altra ausiliaria nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Il subappalto è consentito nel rispetto del disposto dell'art. 119 del Codice.

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui all'art. 3 del presente Disciplinare, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:

- una quota pari al 30% per cento delle assunzioni necessarie di occupazione giovanile
- una quota pari al 30% per cento delle assunzioni necessarie di occupazione femminile

per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali (calcolate secondo le modalità di cui alle linee guida approvate con Decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle pari



opportunità, del 7 dicembre 2021 (Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2021, n. 309 e delle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 8, dell'allegato II.3 al Codice).

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui all'articolo 47, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alla prestazione dello stesso, nonché l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui all'articolo 47, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alla prestazione dello stesso.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% (dueper cento) del valore complessivo dell'appalto e precisamente di importo pari ad €

45.000,00 (quarantacinquemila). Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente, sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione può essere costituita anche mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto della Stazione Appaltante, i cui estremi verranno forniti in caso di richiesta degli Operatori Economici.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

<http://www.ivass.it/ivass/impreses.jsp/HomePage.jsp>

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;

- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- g) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a) Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b) Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

c) Riduzione del 10% in caso di possesso di una o più delle certificazioni/marchi indicate all'allegato II.13 del Codice. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo presso la sede della Committente sita in via Asiago n. 16/18 in Como, nonché presso l'ulteriore sede di ASF, sita in via Colombo, snc, in Como, è obbligatorio.

Il sopralluogo si rende necessario per una ponderata e corretta predisposizione dell'offerta tecnica da parte dei concorrenti alla Procedura, in particolare con riferimento alla necessaria acquisizione, da parte dei concorrenti medesimi, delle informazioni in ordine all'effettiva configurazione dei locali/piazzali di ASF.

Poiché la visita dei luoghi è strettamente indispensabile alla formulazione dell'offerta tecnica nei termini anzi detti, la mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla Procedura.

In conseguenza dell'effettuazione del sopralluogo, l'operatore economico, successivamente alla presentazione della propria offerta, non potrà avanzare alcuna obiezione e/o pretesa in merito alla non conoscenza di circostanze che avrebbero potuto influire sulla formulazione dell'offerta stessa.

Il sopralluogo può essere effettuato dall'operatore economico concorrente recandosi presso le aree oggetto del sopralluogo medesimo nei seguenti giorni e orari: **dal 13 novembre 2023 al 01 dicembre 2023, nelle fasce orarie 09.00 - 12.00 e 14.00 - 17.00.**



La richiesta di sopralluogo, con indicazione del giorno e dell'orario prescelti dal concorrente tra quelli disponibili, deve essere presentata mediante comunicazione pec al seguente indirizzo: **ufficio.tecnico@pec.asfautolinee.it** **entro la data del 27 novembre 2023** e deve riportare il nominativo e la qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

La Stazione appaltante provvederà a comunicare al concorrente, mediante comunicazione p.e.c., l'accettazione e conferma del giorno e dell'orario per il sopralluogo, ovvero a richiedere di indicare una nuova data e/o un nuovo orario per l'ipotesi di impossibilità di effettuazione del sopralluogo nella data e/o orario originariamente richiesti. La conferma della data e/o orario del sopralluogo verrà in ogni caso inviata al concorrente con almeno 2 giorni di anticipo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la Stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio, purché munito della delega di almeno uno di detti operatori.

In caso di consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) e d) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore

Il soggetto incaricato di effettuare il sopralluogo dovrà presentarsi, nel giorno e nell'orario concordati con la Stazione appaltante, munito di documento di identità in corso di validità e di copia del documento di identità del soggetto delegante, oltre che della delega rilasciata.

Al termine del sopralluogo sarà redatto in duplice copia, di cui una consegnata al concorrente, apposito documento attestante l'avvenuto sopralluogo.



12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 165.00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 612 del 20 dicembre 2022 o successiva delibera pubblicata al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio, richiedendo la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante o che non dia dimostrazione dell'avvenuto pagamento prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

In caso di R.T.I. o di Consorzi o similari, in gara il versamento del contributo è unico ed effettuato dall'operatore individuato quale capogruppo/mandataria.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma GPA (<https://gpa.appaltiamo.eu>).

Il caricamento dell'offerta dovrà avvenire seguendo la procedura guidata di caricamento dei documenti. Nella homepage della Piattaforma all'interno della sezione "Hai bisogno di aiuto?" è pubblicato il manuale di utilizzo della Piattaforma per gli operatori economici.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente Disciplinare. L'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

A pena di irricevibilità, l'offerta deve essere caricata in piattaforma:

ENTRO LE ORE 10.00 DEL GIORNO 11 dicembre 2023

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma. Tutte le scadenze devono intendersi riferite all'ora italiana.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad

avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto. Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto all'art. 1.1 del presente Disciplinare.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 100 MB per file singolo ovvero di 500 MB in caso di file multipli. La Piattaforma accetta esclusivamente file con i seguenti formati: PDF e XLSX.

La Stazione appaltante declina ogni responsabilità in ordine ad eventuali disservizi per il caricamento delle offerte entro il termine predetto.

12.1 Regole per la presentazione dell'offerta

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla procedura, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

Non sono ammesse, pena l'esclusione, offerte economiche parziali, indeterminate, plurime, condizionate, in aumento rispetto alla base d'asta, pari a zero.

L' "**OFFERTA**" è composta da:

- A - **Documentazione amministrativa**
- B - **Offerta tecnica**
- C - **Offerta economica**

L'elenco della documentazione presentata nella propria offerta potrà essere verificato dall'operatore economico all'interno del documento PDF "**Conferma di partecipazione**" scaricato dalla piattaforma GPA, che dovrà poi essere sottoscritto digitalmente e ricaricato su GPA ai fini della conferma della propria partecipazione.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella piattaforma GPA offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La Stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata tramite comunicazione a mezzo PEC.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.



La domanda di partecipazione, le dichiarazioni richieste al concorrente e gli elaborati costituenti l'offerta economica e l'offerta tecnica sono redatti sui relativi modelli predisposti e messi a disposizione dalla Stazione appaltante ed allegati al presente Disciplinare.

Tutta la documentazione da produrre, compresa l'offerta, deve essere in lingua italiana; eventuali documenti redatti in una lingua diversa dall'italiano devono essere corredati da traduzione giurata in lingua italiana.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, ferma restando la necessità di traduzione giurata, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, ai sensi del Codice. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la

partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 9 del presente Disciplinare.
- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 9 del presente Disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma per compilare o allegare la seguente documentazione, che dovrà essere contenuta nella busta telematica A:

- 1) domanda di partecipazione (redatta secondo il modello "Allegato A");
- 2) DGUE (secondo il modello "Allegato G");
- 3) eventuale procura;
- 4) garanzia provvisoria di cui all'art. 106 del Codice;
- 5) file pdf di copia conforme all'originale, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico, delle eventuali certificazioni per la riduzione dell'importo della garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 106 c. 8 del Codice;
- 6) PASSOE. Il concorrente deve presentare il proprio PASSOE ex Delibera di ANAC n. 464 del 27/07/2022 o altra Delibera vigente, nonché il PASSOE dell'ausiliaria in caso di avvalimento ex art. 104 del Codice;
- 7) documentazione in caso di avvalimento secondo quanto previsto dalle pertinenti sezioni del presente Disciplinare e dal Codice;
- 8) documentazione per i soggetti associati secondo quanto previsto dalle pertinenti sezioni del presente Disciplinare e dal Codice;
- 9) informativa sulla privacy secondo il modello "Allegato B";
- 10) Dichiarazioni integrative sul rispetto dei principi e degli obblighi di cui al P.N.R.R. secondo i modelli seguenti:
 - Allegato "B1" (Modello dichiarazione titolare effettivo);
 - Allegato "B2" (Modello dichiarazione assenza conflitto di interessi);
 - Allegato "B3" (Modello dichiarazione conformità agli standard sociali minimi di cui all'allegato I al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012);
 - Allegato "B4" (Modello dichiarazione di rispetto dell'art. 47 D.L. 77/2021 e di rispetto del principio "DNSH", con allegata copia - a pena di esclusione -

dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale, redatto dagli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, decreto legislativo n. 198/ 2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità, ovvero, in caso d'inosservanza dei termini previsti dall'articolo 46, comma 1, decreto legislativo n. 198/ 2006, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità (ai sensi dell'articolo 47, comma 2, decreto legge 77/2021)

Si precisa che la documentazione utile alla compilazione della "Scheda DNSH" relativa alle prestazioni oggetto di affidamento (che dovrà essere compilata dal concorrente e allegata alla dichiarazione su citata) è allegata al Capitolato tecnico.

Si evidenzia che le dichiarazioni sul rispetto dei principi e degli obblighi di cui al P.N.R.R. devono essere rese da qualunque operatore economico a qualunque titolo coinvolto nella procedura (a titolo esemplificativo: operatore singolo o associato, mandataria/capofila e mandante/consorziata in caso di RTI o consorzio ordinario o GEIE, consorzio stabile e consorziata esecutrice, imprese retiste partecipanti alla procedura, ausiliaria).

15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

Il concorrente produce il file PDF "Domanda di partecipazione" (utilizzando il modello Allegato "A" messo a disposizione dalla Stazione appaltante sulla Piattaforma, sottoscritto digitalmente come meglio indicato nel prosieguo.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara

- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di *self-cleaning* adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di *self-cleaning* che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla Stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Si precisa che le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 4, lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta di riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede, recapiti per le comunicazioni) e la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara;
- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di



altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

- nel caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede, recapiti per le comunicazioni) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile, l'indicazione dei consorziati per il quale o per i quali concorre;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di applicare il CCNL indicato dalla Stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto-legge 76/20;
- di accettare e di obbligarsi a rispettare nel caso di aggiudicazione, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara, incluso il necessario degli standard sociali minimi dettagliati nell'Allegato 1 al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012 recante "Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della Pubblica Amministrazione", iii. degli obblighi specifici del P.N.R.R. e delle previsioni di cui all'art. 47 del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, nonché iv. delle previsioni contenute nelle fonti di finanziamento di cui alla presente Procedura;
- il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda;
- di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;
- di non versare nelle condizioni di cui all'art. 53, co. 16-ter, D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dall'art. 1, co. 42, L. n. 190/2012 (cd. Pantouflage) e dunque di non aver affidato incarichi e/o stipulato contratti in violazione dell'art. 53, co. 16-ter, D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- di non essere incorso nell'interdizione automatica per inadempimento dell'obbligo di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto legge n. 77/2021;



- di assumersi l'obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, di assicurare all'occupazione giovanile una quota del 30% e a quella femminile una quota di 30 % delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice Etico adottato da ASF Autolinee S.r.l. reperibile sul sito istituzionale della Società, al link https://www.asfautolinee.it/societa_file/img_01-0028-21.pdf e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo nello stato di appartenenza, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui all'articolo 28 del presente Disciplinare;
- dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:

- a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

15.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) il PASSOE dell'ausiliaria;
- 2) il DGUE a firma dell'impresa ausiliaria;
- 3) le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del DPR 445/2000 e sottoscritte digitalmente dall'ausiliaria di cui all'art. 15.6.1 del presente Disciplinare;
- 4) le dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 104 del Codice, sottoscritte digitalmente dall'ausiliaria;
- 5) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, ai sensi dell'art. 104 del Codice, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto.

15.4. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;

- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
 - copia del contratto di rete



- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

15.5. DGUE

Il concorrente compila e produce il file PDF "Documento di Gara unico Europeo" utilizzando preferibilmente il modello Allegato G presente in Piattaforma, secondo le indicazioni di cui alle Linee guida sulla compilazione del DGUE consultabili dai concorrenti al seguente link:
https://www.mit.gov.it/nfsmittgov/files/media/documentazione/2023-06/M_INF.R.REG_.REGISTRO%20UFFICIALE%206212%20del%2030-06-2023.pdf

15.6. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.6.1 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE SUL RISPETTO DEI PRINCIPI DI CUI AL P.N.R.R.

Ciascun concorrente produce, in file pdf, le seguenti dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritte digitalmente secondo le medesime modalità di sottoscrizione della domanda di partecipazione indicate all'art. 15.1 utilizzando preferibilmente modelli caricati in piattaforma:

- Allegato "B1" (Modello dichiarazione titolare effettivo);
- Allegato "B2" (Modello dichiarazione assenza conflitto di interessi);
- Allegato "B3" (Modello dichiarazione conformità agli standard sociali minimi di cui all'allegato I al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012);
- Allegato "B4" (Modello dichiarazione sul rispetto dell'art. 47 del D.L. 77/2021 e sul rispetto del principio "DNSH", con allegata copia - a pena di esclusione

- dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale, redatto dagli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, decreto legislativo n. 198/ 2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità, ovvero, in caso d'inosservanza dei termini previsti dall'articolo 46, comma 1, decreto legislativo n. 198/ 2006, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità (ai sensi dell'articolo 47, comma 2, decreto legge 77/2021), nonché con allegata "Scheda DNSH" che dovrà essere compilata e sottoscritta dal concorrente.

Le dichiarazioni su elencate devono essere sottoscritte seguendo le modalità già previste per la sottoscrizione della domanda di partecipazione di cui all'art. 15.1 del presente Disciplinare. Le dichiarazioni su elencate devono essere rese anche da eventuali ausiliarie.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA B - OFFERTA TECNICA

La busta telematica B dovrà contenere l'offerta tecnica dell'operatore economico, da caricare in piattaforma secondo le modalità e le tempistiche indicate nel presente Disciplinare a pena di inammissibilità dell'offerta.

L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente art. 0 e deve contenere, a pena di esclusione, tutti i documenti presenti nella cartella denominata "Capitolato Tecnico e allegati" resa disponibile ai concorrenti mediante la piattaforma e gli ulteriori documenti previsti nel presente articolo del Disciplinare.

Ciascun documento incluso nella predetta cartella o comunque indicato nel presente articolo del Disciplinare come da includersi nella Busta B dovrà essere debitamente compilato in tutte le sue parti dal concorrente, nonché essere sottoscritto digitalmente secondo quanto sopra riportato.

Si rimanda altresì alle ulteriori indicazioni contenute nell'art. 18.1 del presente Disciplinare per le modalità di compilazione dell'offerta tecnica.

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

L'operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato all'articolo 3 del presente Disciplinare inserisce la dichiarazione di equivalenze delle tutele e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL nella sezione della piattaforma relativa all'offerta tecnica.

L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente eventuali dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega

anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

Si ricorda che la mancata conformità delle caratteristiche delle infrastrutture di ricarica offerte rispetto alle prescrizioni del Capitolato tecnico, oppure al contenuto e alle prescrizioni delle fonti di finanziamento di cui all'Allegato C al presente Disciplinare, oppure al principio del DNSH, comporterà l'esclusione dell'offerta tecnica del concorrente dalla Procedura di gara.

A pena di esclusione, all'interno dell'offerta tecnica non dovranno essere inseriti elementi riconducibili all'offerta economica.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA C - OFFERTA ECONOMICA

Con riferimento all'offerta economica dovrà essere caricato in piattaforma, in formato Excel e PDF il seguente modello, reso disponibile ai concorrenti mediante la piattaforma medesima:

- **Allegato E01 - Modulo di offerta economica infrastruttura.**

L'offerta economica deve essere firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 0. Il concorrente, oltre a compilare l'Allegato E01 in conformità a quanto previsto dall'articolo 18.2 del presente Disciplinare, deve altresì indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- a) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b) la stima dei costi della manodopera.

Ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera indicati all'art. 3 del presente Disciplinare non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta, le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro affidamento, le offerte parziali e/o limitate.

Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali.

CONFERMA DI OFFERTA

Al fine di presentare l'offerta, l'operatore economico, nell'ultimo step, dovrà generare il file PDF "Conferma di partecipazione", sottoscriverlo digitalmente dal

soggetto firmatario degli atti di gara (così come individuato nel primo step di caricamento dell'offerta) e infine caricato nell'apposito campo.

Si precisa che il file generato automaticamente dalla piattaforma NON dovrà essere in alcun modo modificato, così come NON dovrà essere variata la sua denominazione.

Una volta ricaricato il file di riepilogo dell'offerta sottoscritto digitalmente, sarà necessario cliccare sul pulsante "Conferma" per inviare l'offerta.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70 punti
Offerta economica	30 punti
TOTALE	100

18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei **criteri di valutazione elencati nel file Excel denominato "Allegato T01 - Scheda riassuntiva punteggio tecnico infrastruttura"** reso disponibile ai concorrenti; **il concorrente è quindi tenuto alla compilazione della colonna "Opzione Offerta"**.

Punteggio massimo ottenibile: 70 punti.

Si specifica che, in relazione ai soli criteri aventi natura discrezionale, (PT8 - PT9 - PT13 - PT14) verrà attribuito un punteggio, compreso tra 0 (zero) e 1 (uno), da parte di ciascun commissario, secondo la seguente scala di valori (con possibilità di attribuzione di punteggi intermedi in caso di giudizi intermedi):

Giudizio	Esempio di valori	Criterio di giudizio della proposta /del miglioramento
Ottimo	1,00	È ragionevolmente esclusa la possibilità di soluzioni migliori
Buono	0,75	Aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali

Discreto	0,50	Aspetti positivi apprezzabilmente di qualche pregio rispetto alle richieste minime
Sufficiente	0,25	Miglioramento rispetto alle caratteristiche minime appena percepibile o appena sufficiente
Insufficiente	0,00	Nessuna proposta o miglioramento rilevante in modo significativo

Per ciascun singolo criterio o sub-criterio che compone l'elemento di valutazione è effettuata la media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario ed è individuato il relativo coefficiente definitivo, riportando ad 1 (uno) la media di valore più elevato e proporzionando a tale media di valore più elevato le medie delle altre offerte, mediante interpolazione lineare, secondo la formula:

$$V(a) i = P_i / P_{max}$$

dove:

- **V(a) i** è il coefficiente attribuito al criterio o sub-criterio (i) dell'offerta (a) compreso tra 0 (zero) e 1 (uno);
- **P_i** è la media dei coefficienti attribuiti dai commissari al criterio o sub-criterio (i) dell'offerta (a) in esame;
- **P_{max}** è la media di valore più elevato dei coefficienti attribuiti dai commissari al criterio o sub-criterio (i) tra tutte le offerte.

A ciascun singolo criterio o sub-criterio è quindi assegnato un punteggio costituito dal prodotto del relativo coefficiente così come sopra calcolato per il peso o sub-peso massimo previsto per quel singolo criterio o sub-criterio.

Soglia di sbarramento al punteggio tecnico: non saranno ammesse alla fase successiva di gara le offerte che non raggiungeranno un punteggio tecnico di almeno 45/70 punti.

Il punteggio ottenuto dal concorrente *iesimo* (P_tecnico_iesimo) sarà quindi sommato al punteggio economico come descritto nell'articolo successivo del presente Disciplinare.

18.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Il punteggio dell'offerta economica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nel documento:

- **Allegato E01 - Modulo di offerta economica infrastruttura - max 30 punti**

Punteggio totale massimo ottenibile: 30 punti.

In relazione al valore economico offerto nell'Allegato E01 - Modulo di offerta economica infrastruttura, verranno assegnati max 30 punti secondo la seguente formula:

$$\text{Offerta migliore INFRASTRUTTURA} = V_{\min} = 30 \text{ Punti}$$

Per le altre offerte verrà attribuito un punteggio secondo la seguente formula:

$$P_{\text{iesimo_INFRASTRUTTURA}} = 30 * (V_{\min}/V_{\text{iesimo}})$$

Dove:

$P_{\text{iesimo_infrastruttura}}$ = punteggio attribuito al concorrente iesimo

V_{iesimo} = prezzo offerto del concorrente

V_{\min} = miglior prezzo Offerto

Esempio di compilazione modulo E01- foglio "OFFERTA ECONOMICA INFRASTRUTTURA" e attribuzione relativi punteggi:

La Stazione Appaltante riceve n° 2 offerte dai fornitori A e B per le infrastrutture presso le due sedi aziendali.

I fornitori compilano il file Excel denominato Modulo E01, inserendo solo il ribasso percentuale (NB: le celle relative al ribasso sono le uniche modificabili).

- i) Fornitore A: 2.228.500€ (ribasso 1%)
- ii) Fornitore B: 2.035.000€ (ribasso 10%)
- iii) $\text{Min}(A,B) = 2.035.000 \text{ €}$
- iv) Punteggio fornitore B = 30 punti
- v) Punteggio fornitore A: $Pt_A = 30 * \left(\frac{2.035.000}{2.228.500}\right) = 27.40 \text{ punti}$

18.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO COMPLESSIVO

Il punteggio complessivo del concorrente è dato dalla somma algebrica del punteggio tecnico ottenuto in sede di valutazione dell'offerta tecnica, al punteggio economico ottenuto in sede di valutazione dell'offerta economica.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del

Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma GPA.

Il RUP può avvalersi dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta telematica sarà comunicata ai concorrenti a mezzo piattaforma GPA con un preavviso di almeno 1 giorno.

Tale seduta telematica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti mediante la piattaforma GPA.

Parimenti le successive sedute telematiche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo piattaforma GPA almeno 1 giorno prima della data fissata.

In considerazione del fatto che la piattaforma GPA garantisce la massima segretezza e riservatezza dell'offerta e la provenienza, l'identificazione e l'inalterabilità della stessa, le sedute di gara si svolgeranno in modalità interamente telematica e non è previsto il collegamento diretto degli operatori economici. Si informa anche che la piattaforma GPA gestisce le sedute telematiche con un sistema di notifiche automatiche, inviate tramite PEC all'operatore economico in occasione dell'apertura e della chiusura delle operazioni di gara. La pubblicità delle sedute è garantita attraverso la comunicazione ai concorrenti dell'esito delle sedute telematiche entro 5 giorni dalla conclusione delle stesse.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP procederà, nella prima seduta telematica, a verificare il tempestivo invio delle offerte da parte dei concorrenti ai sensi dell'art. 13 del presente Disciplinare, e,

per le offerte tempestivamente ricevute, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano chiuse, segrete e bloccate dal sistema, procederà a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente, sulla scorta delle risultanze della prima seduta telematica e in successiva seduta riservata, il RUP procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente Disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio in relazione alla documentazione amministrativa presentata, di cui al precedente art. 14;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le ammissioni e le esclusioni dalla Procedura di gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della stazione appaltante, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente" e alla sua comunicazione immediata e, comunque, entro un termine non superiore a 5 giorni.

L'offerta tecnica e l'offerta economica restano chiuse, segrete e bloccate dal sistema. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà a fornire alla commissione giudicatrice gli accessi alla piattaforma GPA per poter procedere alle valutazioni delle offerte. La data e l'ora della seduta in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la piattaforma ai concorrenti che hanno presentato la domanda di partecipazione nei termini previsti dal bando di gara

La commissione giudicatrice, in seduta telematica, procederà all'apertura dell'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente Disciplinare.

In successive sedute riservate, la commissione giudicatrice provvederà all'esame del contenuto delle BUSTE "B" presentate dai concorrenti ammessi.

La commissione giudicatrice, in una o più successive sedute riservate, procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche nel loro complesso e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente Disciplinare. Verrà altresì verificato il positivo superamento della soglia di sbarramento del punteggio tecnico prevista dal presente Disciplinare.

Gli esiti della valutazione saranno registrati in piattaforma e comunicati ai concorrenti, unitamente ad eventuali esclusioni dalla Procedura di gara.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consentirà la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche. In apposita seduta, la commissione giudicatrice procederà all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel presente Disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 7 giorni secondo i termini e le modalità indicati dalla Stazione appaltante. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti mediante Piattaforma GPA i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione redige la graduatoria mediante la Piattaforma GPA e formula la proposta di aggiudicazione comunicandola al RUP.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia ai sensi del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la Commissione chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo art. 23.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione provvede a comunicare tempestivamente al RUP, che procederà, i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative, in aumento rispetto alla base d'asta, oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;

- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica;
- integrazione di eventuali altre cause di esclusione previste dal presente Disciplinare o dalla legge.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Ai sensi dell'art. 110 c. 2 del Codice, saranno considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, anche avvalendosi dell'ausilio della commissione giudicatrice, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate in applicazione dell'art. 110 del Codice le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata dalla Commissione giudicatrice in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la Commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui all'art. 9 del presente Disciplinare;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione alle pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente Disciplinare ed è immediatamente efficace.

È fatta salva l'esecuzione del contratto in via d'urgenza nelle more della verifica dei requisiti ai sensi del combinato disposto dell'art. 8 c. 1 lett. a) del D.L. 76/2020, dell'art. 14 c. 4 D.L. 13/2023 conv. in L. n. 41/2023 e dell'art. 225 c. 8 del Codice.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.



Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Il contratto diviene efficace con la stipulazione.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sono a carico dell'aggiudicatario e devono essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. La Stazione appaltante comunicherà tempestivamente all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, nonché a quelli eventualmente previsti dalle fonti di finanziamento di cui all'allegato "C" al presente Disciplinare. L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o



incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

26. ACCESSO AGLI ATTI

Ai sensi dell'art. 225, c. 2, del Codice l'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 50/2016 e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo le seguenti modalità: invio di richiesta a mezzo pec all'indirizzo gare@pec.asfautolinee.it e/o all'indirizzo mail del RUP d.genovese@asfautolinee.it

27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le controversie derivanti dalla presente procedura di gara sono devolute al competente Tribunale Amministrativo Regionale.

Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 215 del Codice relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti.

Il collegio è costituito da n. 3 membri.

28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei



relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell'apposita scheda informativa allegata alla documentazione di gara sub Allegato "B"

29. INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI REGISTRAZIONE, DI ABILITAZIONE E DI INVIO DELLE OFFERTE

Nell'homepage della piattaforma GPA, all'interno della sezione "Hai bisogno d'aiuto?" è disponibile il manuale per l'utilizzo della piattaforma dedicato agli operatori economici.

Per assistenza tecnica in fase di registrazione alla piattaforma GPA, di accreditamento alla stessa e di invio delle offerte:

- tramite il pulsante "Ticket assistenza", presente in piattaforma (solo per utenti già registrati) dopo avere effettuato il login alla propria area personale
- tramite PEC all'indirizzo gpa.gare@pec.it
- telefonicamente al numero 0461 1637569, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle 17.00 (esclusi i festivi).